



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 55

della Giunta comunale

OGGETTO: Presa atto dell'assegnazione di personale da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione della PAT e approvazione convenzione di collaborazione tra l'ente e il Consorzio delle cooperative sociali trentine Con.solidà s.c.s.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventiquattro** del mese di **giugno**, alle ore 14.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Presa atto dell'assegnazione di personale da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione della PAT e approvazione convenzione di collaborazione tra l'ente e il Consorzio delle cooperative sociali trentine Con.solida s.c.s.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 1329 di data 5 giugno 2009, che integra la deliberazione 254/05 e ss.mm.ii., la Giunta Provinciale ha autorizzato l'allora Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, ora denominato Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (da qui in poi Serv. SOVA), a collocare i soggetti di cui ai punti sotto presso cooperative sociali e/o loro consorzi.
 - a) i lavoratori le cui caratteristiche di natura psicofisica sono tali da rendere inadeguata o impossibile la loro collocazione all'interno degli ambiti di lavoro tradizionali (collocamento ex novo);
 - b) i lavoratori per i quali l'Unità Operativa di Medicina Legale abbia espresso un giudizio di non idoneità alla mansione e per i quali risulta quindi necessario individuare un nuovo percorso (collocamento mediante trasferimento dal settore "tradizionale");
 - c) i lavoratori il cui impiego nella cooperazione sociale può essere funzionale al proficuo inserimento dei soggetti di cui alle lettere a) e b) (collocamento ex novo e/o mediante trasferimento dal settore "tradizionale");
- con determinazione del Dirigente n. 12446 di data 16 novembre 2023 (CIG A02C714DAB e CUP C47J23002080003, il Serv. SOVA ha affidato a Con.Solida, Consorzio delle cooperative sociali trentine, la progettazione per questi soggetti, tramite azioni di orientamento e valutazione, di un possibile percorso di tipo lavorativo con il coinvolgimento di cooperative sociali socie;
- il consorzio Con.Solida realizza percorsi lavorativi o direttamente o attraverso le cooperative sociali socie che, condividendo le finalità generali del c.d. "Progettone sociale", possiedono esperienza e competenze specifiche nei settori di cui alle citate deliberazioni n. 254/05 e ss.mm.ii e n. 1329/09 e hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99. Le cooperative sociali socie affidatarie sono individuate da Con.Solida e progressivamente coinvolte nel corso delle attività propedeutiche di orientamento e valutazione svolte in raccordo con il Serv. SOVA. In base agli esiti della valutazione preliminare, i lavoratori assunti da Con.Solida o dalle cooperative sociali socie affidatarie o in distacco presso le stesse, potranno essere impiegati, sulla base di un progetto individuale di inserimento lavorativo, con diverse modalità;

Atteso che in data 13.06.2024 con nota prot. com. n. 2857 l'amministrazione comunale ha chiesto al Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento la disponibilità di una persona, anche fragile, per svolgere attività di manutenzione del verde, pulizie locali comunali e custodia punto lettura.

Vista la nota, nostro prot. n. 2935 dd 19.06.2024, del Dirigente del Serv. SOVA con la quale autorizza con decorrenza immediata l'assegnazione per un mese, eventualmente prorogabile, di una persona con orario di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) per lo svolgimento delle attività di cui sopra nelle modalità da concordare tenendo in considerazione sia le esigenze dell'ente, sia le fragilità e difficoltà evidenziate dal lavoratore.

Ricordato che da parte dell'Amministrazione comunale non è dovuta la quota di compartecipazione al costo della manodopera in quanto trattasi di assegnazione effettuata ai sensi della deliberazione G.P. 1329/09:

Vista la nota dd. 21.06.2024 prot. n. 3004, con la quale Con.Solida trasmette la convenzione tra le parti che va a evidenziare e formalizzare il rapporto di collaborazione tra l'ente e il Consorzio, che viene allegata al presente provvedimento;

Preso atto che il lavoratore presterà servizio presso il Comune di Castelnuovo per un mese eventualmente prorogabile, dal 01.07.2024 al 31.07.2024 e che sarà assunto da AURORA s.c.s. (socio del Consorzio Con. Solida) con sede in via Monte Panarotta, 23 - 38056 Levico Terme, codice fiscale P.IVA e C.F. 02007550227;

Visto il progetto individualizzato di inserimento lavorativo a firma della cooperativa sociale Aurora s.c.s.;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Vista la delibera giuntale n. 1 di data 15.01.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva l'atto di indirizzo provvisorio per la gestione del bilancio 2024;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 29.12.2017;

Visto lo statuto comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Di accettare, per le ragioni esposte in premessa, l'assegnazione, ai sensi della deliberazione G.P. 1329/09, da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale della PAT (SOVA) di una persona per lo svolgimento di attività di manutenzione del verde, pulizie e custodia, giusta nota pervenuta in data 1906.2024 prot. 2935.
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la collaborazione tra il Comune di Castelnuovo e il Consorzio Con.solida s.c.s. (Consorzio incaricato dal Servizio SOVA) per la realizzazione di un progetto individuale di inserimento lavorativo della durata di un mese, eventualmente prorogabile, di una persona con orario di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) per lo svolgimento delle attività di cui sopra, nelle modalità indicate nello schema di convenzione allegato A), che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, giusta nota . dd. 21.06.2024 prot. n. 3004;
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere digitalmente la convenzione di cui la punto 2) del dispositivo della presente delibera.
4. Di dare atto che la persona verrà assunta dalla cooperativa sociale Aurora s.c.s (cooperativa socia del Consorzio Con.solida s.c.s) che condivide le finalità generali del c.d. "Progettone sociale".
5. Di approvare il progetto individualizzato di inserimento lavorativo a firma della cooperativa sociale Aurora s.c.s parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente allegato.
6. Di dare atto che dall'Amministrazione comunale non è dovuta la quota di compartecipazione al costo della manodopera in quanto trattasi di assegnazione effettuata ai sensi della deliberazione G.P. 1329/09.
7. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di avviare in tempi brevi il percorso lavorativo.
8. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

Allegato A)

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRAMITE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

tra le parti:

Consorzio Con.Solida s.c.s., con sede legale in Trento, Via Rienza 10, codice fiscale e partita I.V.A. 01150390225, rappresentato da Francesca Gennai, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della citata Società Cooperativa

e

Comune di CASTELNUOVO con sede legale in Castelnuovo, Piazza Municipio n. 1 p.iva 00423290220 rappresentato da Claudio Ceppinati, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco Pro tempore del Comune,

Con deliberazione n. 1329 di data 5 giugno 2009, che integra la deliberazione 254/05 e ss.mm.ii., la Giunta Provinciale ha autorizzato l'allora Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, ora denominato Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (da qui in poi Serv. SOVA), a collocare i soggetti di cui ai punti sotto presso cooperative sociali e/o loro consorzi.

- a) i lavoratori le cui caratteristiche di natura psicofisica sono tali da rendere inadeguata o impossibile la loro collocazione all'interno degli ambiti di lavoro tradizionali (*collocamento ex novo*);
- b) i lavoratori per i quali l'Unità Operativa di Medicina Legale abbia espresso un giudizio di non idoneità alla mansione e per i quali risulta quindi necessario individuare un nuovo percorso (*collocamento mediante trasferimento dal settore "tradizionale"*);
- c) i lavoratori il cui impiego nella cooperazione sociale può essere funzionale al proficuo inserimento dei soggetti di cui alle lettere a) e b) (*collocamento ex novo e/o mediante trasferimento dal settore "tradizionale"*).

Il Serv. SOVA ha pertanto affidato a Con.Solida. la progettazione per questi soggetti - tramite azioni di orientamento e valutazione - di un possibile percorso di tipo lavorativo con il coinvolgimento di cooperative sociali socie.

Con.Solida. realizza tali percorsi lavorativi o direttamente o attraverso le cooperative sociali socie che, condividendo le finalità generali del c.d. "Progettone sociale", possiedono esperienza e competenze specifiche nei settori di cui alle citate deliberazioni n. 254/05 e ss.mm.ii e n. 1329/09 e hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99. Le cooperative sociali socie affidatarie sono individuate da Con.Solida. e progressivamente coinvolte nel corso delle attività propedeutiche di orientamento e valutazione svolte in raccordo con il Serv. SOVA.

In base agli esiti della valutazione preliminare, i lavoratori assunti da Con.Solida. o dalle cooperative sociali socie affidatarie o in distacco presso le stesse, potranno essere impiegati, sulla base di un progetto individuale di inserimento lavorativo, con diverse modalità, per esempio:

1 in attività lavorative di interesse pubblico proprie della cooperazione sociale (*collocamento interno*), la cui natura dovrà essere attestata dalla singola cooperativa e autorizzata dal Serv. SOVA. Tale impiego dei soggetti è comunque da intendersi esclusivamente aggiuntivo, a supporto e non in sostituzione del personale della cooperativa;

2 in strutture ospitanti, la cui assegnazione di personale è stata direttamente autorizzata dal Serv. SOVA (*collocamento esterno*).

3 in attività di manutenzione ordinaria del verde affidate dal Serv. SOVA (*collocamento in cantiere*).

Considerata la positiva esperienza avviata nel 2009, il Serv. SOVA anche per l'anno 2024 ha affidato a Con.Solida. con la **determinazione del Dirigente n. 12446 di data 16 novembre 2023** (CIG A02C714DAB e CUP C47J23002080003)

- la valutazione delle potenzialità lavorative dei lavoratori di cui alle lettere a) e b), al fine di individuare, se possibile, un percorso lavorativo;
- l'inserimento lavorativo tramite progetto individualizzato dei lavoratori a), b) e c) - garantendo in primis la continuità a coloro che sono già stati assunti dalle cooperative sociali socie affidatarie.

Con.Solida nell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto si avvale della collaborazione di sue Cooperative sociali socie le quali per dislocazione sul territorio e soprattutto per l'esperienza e professionalità possedute meglio si prestano nella gestione dell'andamento dell'inserimento lavorativo dei lavoratori interessati.

Considerato che

Il Comune di CASTELNUOVO ha dato la sua disponibilità a collaborare ad un progetto di inserimento lavorativo, allegato alla presente convenzione e che della stessa ne è parte integrante.

Il Serv. S.O.V.A. con nota n. 474574 dd. 19.06.2024 ha comunicato l'assegnazione al Comune di CASTELNUOVO di personale di cui alla deliberazione della G.P. 1329/2009 e ha autorizzato Con.solida all'assunzione diretta o tramite sue Cooperative socie di **1 (uno)** lavoratore, individuato successivamente ad apposita selezione nella persona di:

_____ .

Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Comma 1) Il Comune di CASTELNUOVO si è reso disponibile a collaborare ad un percorso di inserimento lavorativo sulla base di un progetto lavorativo tra le parti - allegato e parte integrante della presente convenzione - e che vedrà coinvolta la signora _____.

Comma 2) Tale collaborazione vedrà il coinvolgimento della Cooperativa sociale socia AURORA s.c.s. con sede in via Monte Panarotta, 23 - 38056 Levico Terme, codice fiscale P.IVA e C.F. 02007550227e che della signora _____ è datore di lavoro.

Comma 3) Con.Solida. e AURORA nella gestione di tali progetti di inserimento lavorativo si impegnano a collaborare attivamente con il Comune di CASTELNUOVO nella loro realizzazione e gestione assicurando un riferimento continuativo di personale e una interlocuzione costante e puntuale.

Comma 4) La lavoratrice è a tutti gli effetti lavoratore dipendente di AURORA.

Comma 5) La lavoratrice, su indicazioni del Personale incarico del Comune di CASTELNUOVO, svolgerà mansioni a supporto dell'Ente come da sopracitato progetto lavorativo.

Comma 6) Durante il primo periodo, se necessario, alla lavoratrice verrà garantita una adeguata formazione, informazione ed affiancamento concordata tra le parti.

Comma 7) AURORA e il Comune di CASTELNUOVO concorderanno la possibilità di fornire alla lavoratrice il tesserino marcatempo o l'utilizzo di altre adeguate forme di rilevazione delle presenze.

Art. 2

Comma 1) AURORA e il Comune di CASTELNUOVO devono ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare essi devono:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della presente convenzione;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

Comma 2) AURORA fornirà alla lavoratrice D.P.I se previsti e comunque l'abbigliamento richiesto dal Comune di CASTELNUOVO, nonché il tesserino di riconoscimento previsto per legge.

Art. 3

La presente convenzione ha validità dal 01.07.2024 al 31.07.2024, eventualmente prorogabile tramite scambio di comunicazione tra le parti.

Art. 4

Nessuna quota di compartecipazione al costo lavoro è dovuta dal Comune di CASTELNUOVO , così come stabilito dal Serv. Sov. .

Art. 5

Comma 1) CON.SOLIDA, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di CASTELNUOVO, ad osservare e a far osservare a AURORA ai suoi operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 2) A tal fine CON.SOLIDA e AURORA danno atto che gli è stato trasmesso e di aver preso visione, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso - parte integrante della presente convenzione - per una sua più completa e piena conoscenza. CON.SOLIDA e AURORA si impegnano a trasmettere copia dello stesso ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 3) La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 1 e 2 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

Art.6

Comma 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto la Società Cooperativa dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata Responsabile del trattamento.

Comma 2) In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Art. 7

Qualora CON.SOLIDA riscontri importanti violazioni o inosservanze relativamente alla presente convenzione, potrà prospettare - sentito il Serv. SOVA - la risoluzione della presente convenzione. La presente convenzione si ritiene comunque estinta nel caso in cui presso il Comune di CASTELNUOVO non presti più servizio nessun lavoratore (per termine del progetto lavorativo, dimissioni, licenziamento, trasferimenti e/o pensionamento).

Art. 8

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Comune di CASTELNUOVO

Il Sindaco
Claudio Ceppinati

Consorzio della Cooperazione Sociale
Con.Solida. s.c.s.

La Presidente
Francesca Gennai

Data,

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).